

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, T.U.

Importo della spesa: Euro _____

Impegno contabile n. _____

Capitolo di bilancio _____

Codice Piano Finanziario V.U. / codice di bilancio _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è reso esecutivo a norma dell'art. 151, comma 4. T.u.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Enrico PILOTTO



COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Determina n. 41 – 2019 Servizio Tecnico

COPIA

DETERMINAZIONE DEL 5 APRILE 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CONTANTE PRESSO LOCALI DI PROPRIETÀ IN VIALE CITTÀ DI GENOVA AL CIVICO 274.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Walter Alberti

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

dal 10 APR. 2019

li _____

Rep. n° 266

IL MESSO COMUNALE
Luciana Piazza

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addl 10 APR. 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna MAGGIOLINI

Anna Maggiolini

Determina n. 41 del 05.04.2019

Oggetto: Affidamento di servizio pubblico di distribuzione automatica di contante presso locali di proprietà in Viale Città di Genova al civico 274.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, come misura di sostegno e contrasto allo spopolamento del territorio, ha deciso di istituire un servizio pubblico di distribuzione automatica di connotante;

VISTA la deliberazione n. 07 del 28.02.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha fornito al responsabile del servizio tecnico gli indirizzi per la redazione degli atti relativi, nonché impegnato la spesa, per la concessione di servizio pubblico di distribuzione automatica di contante, tramite procedura ad evidenza pubblica, di un locale dell'edificio comunale sito in via Città di Genova civico n. 274, al fine di posizionare uno sportello Bancomat per il prelievo di denaro contante a servizio della popolazione;

VISTO l'Avviso esposto in data 07.03.2019 con cui l'Amministrazione comunale informa dell'intenzione di installare un distributore automatico di contante presso i locali di proprietà di Viale Città di Genova civico 274;

ACCERTATO che nell'Avviso è stato indicato come termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2019;

VISTO che all'avviso ha dato riscontro un unico operatore, cioè la EURONET 360 FINANCE LIMITED che si incarica di installare e gestire a proprie spese un distributore automatico di contante (ATM) presso i locali di proprietà del Comune siti in Viale Città di Genova al civico 274 per la durata di 3 anni;

RITENUTO dover provvedere ad affidare in concessione, per la durata di anni 3 (tre), il servizio pubblico di distribuzione automatica di contante presso locali di proprietà siti in Viale Città di Genova, 274.

DETERMINA

1. DI AFFIDARE servizio pubblico di distribuzione automatica di contante alla EURONET 360 FINANCE LIMITED presso locali di proprietà in Viale Città di Genova civico 274 per la durata di anni 3;
2. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente che sarà stipulato con la EURONET 360 FINANCE LIMITED;
3. DI DARE ATTO la presente determinazione produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione del contratto;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
5. DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;



CONTRATTO ATM

Il presente Contratto ATM ("Contratto") viene stipulato il _____ ("Data di Efficacia") tra:

EURONET 360 FINANCE LIMITED, con sede legale in via Pavia 6, 20136 Milano (MI), Italia, P.IVA 07934980967, C.F. 97626920157, sede secondaria italiana della società **EURONET 360 FINANCE LIMITED (Formerly EURONET PAYMENTS AND CARD SERVICES LIMITED)**, registrata in England & Wales, numero della registrazione: 6928422 con sede legale in Euronet Payments & Card Services Limited 6° piano, Floor Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU, in persona del Sig. Angelo Andrea Panarella (d'ora innanzi "Euronet"), e

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE BL, con sede legale in Via Faureana, 117 Lorenzago di Cadore BL, partita IVA 00185950250 in persona del Sig. _____, in qualità del legale rappresentante (d'ora innanzi "Partner");
(Euronet e il Partner d'ora innanzi sono collettivamente definite "Parti").

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Conformemente alle previsioni del presente Contratto, Euronet consegnerà, installerà e gestirà a proprie spese un distributore automatico di contante (d'ora innanzi "ATM") presso i locali di proprietà o presi in locazione dal Partner in Viale città di Genova 274 LORENZAGO DI CADORE BL ("Locali"). L'ATM sarà installato presso i Locali nel luogo concordato da entrambe le parti e specificato nell'Allegato I al presente Contratto (d'ora innanzi "Luogo"). Il Partner assicurerà che i Luoghi siano dotati di tutte le connessioni elettriche e di comunicazione necessarie o utili al funzionamento dell'ATM e dovrà sostenere le relative spese.

2. DIRITTI E OBBLIGHI DI EURONET

2.1. **Installazione dell'ATM.** Euronet sarà responsabile per qualsiasi requisito, comunicazione o autorizzazione necessari per l'installazione e il funzionamento dell'ATM nel Luogo per la durata del presente Contratto, tranne che per la fornitura di energia dell'ATM nel Luogo, per la quale il Partner rimarrà l'unico responsabile. Euronet dovrà provvedere all'installazione dell'ATM nel rispetto della normativa italiana applicabile. Euronet farà del proprio meglio per ridurre al minimo il disturbo delle attività svolte dal Partner presso il, o nelle vicinanze del, Luogo, durante l'installazione dell'ATM.

2.2. **Funzionamento dell'ATM.** Per la durata del presente Contratto, Euronet avrà il diritto di far funzionare continuativamente l'ATM nel Luogo e di fornire continuativamente i propri servizi ai detentori di carta che utilizzano l'ATM (d'ora innanzi "Detentori di Carta") senza alcuna interruzione, restrizione o disturbo da parte del Partner. Euronet farà del proprio meglio al fine di ridurre al minimo il disturbo delle attività del Partner e delle interazioni tra il Partner e qualsiasi suo cliente/partner/ospite presso il, o nelle vicinanze del, Luogo.

2.3. **Marchiatura dell'ATM.** Euronet avrà il diritto di scegliere a sua esclusiva discrezione i nomi della marca, gli identificativi, i loghi e le etichette aziendali da apporre ai propri ATM.

2.4. **Corrispettivi.** Per la durata del presente Contratto, il Partner dovrà corrispondere ad Euronet un corrispettivo mensile per i Servizi resi a partire dalla data di installazione pari a € 200,00 (duecentoeuro/00)+IVA mensili.

Euronet non dovrà corrispondere alcun importo per l'elettricità fornita dal Partner nel Luogo. L'importo sarà fatturato da Euronet entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del relativo mese di

calendario e l'importo riportato in fattura dovrà essere pagato tramite bonifico sul conto corrente bancario della controparte.

Il pagamento del Partner ad Euronet sarà comunque subordinato alla verifica di regolarità contributiva (DURC) di EURONET e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602

2.5. **Assicurazione.** Euronet sarà responsabile dell'assicurazione degli ATM, dei loro accessori e del contante ivi contenuto. Inoltre Euronet ha in essere una copertura assicurativa standard per la gestione degli ATM presso i Locali di proprietà di terze parti che include, laddove applicabile, coperture legate a eventuali danni causati ai Locali delle suddette terze parti come conseguenza diretta dell'installazione dell'ATM.

3. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PARTNER

3.1. **Luogo.** Il Partner dovrà mantenere il Luogo pulito e ordinato per la durata del presente Contratto. Inoltre, il Partner assicura che l'ATM e il Luogo saranno accessibili da parte dei Detentori di Carta senza interruzione, restrizione o disturbo e che la posizione dell'ATM nel Luogo e il contesto commerciale in cui l'ATM è posizionato non verranno modificati in modo peggiorativo per Euronet per la durata del presente Contratto.

3.2. **ATM.** Il Partner procurerà che l'ATM sia continuativamente alimentato da adeguata potenza elettrica e supportato da qualsiasi altro servizio necessario per il funzionamento dell'ATM (esclusi i servizi di telecomunicazione) e dai relativi servizi accessori presso il Luogo, a sue spese, nel rispetto delle condizioni tecniche previamente specificate da Euronet. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Partner per le interruzioni di corrente elettrica dovute a forza maggiore o caso fortuito né EURONET potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento in tal caso.

3.3. **Accesso di Euronet.** Il Partner dovrà assicurare ai dipendenti, fornitori o contraenti di Euronet, accesso continuo all'ATM e ai suoi servizi accessori nel Luogo, al fine di svolgere qualsiasi attività connessa all'uso dell'ATM, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna, il deposito, l'installazione, la connessione, la manutenzione, la riparazione e il rifornimento di contante dell'ATM.

3.4. **Sicurezza del Luogo.** Il Partner si impegna ad assicurare la custodia e la sicurezza del Luogo con diligenza.

3.5. **Modifiche nella proprietà del Partner o dei Locali.** Il Partner dovrà comunicare ad Euronet con un preavviso di 60 giorni, in caso di qualsiasi modifica subita dalla proprietà o dalla natura dell'attività commerciale del Partner o in caso di qualsiasi cambio di proprietario o locatario dei Locali. Euronet avrà il diritto di risolvere il presente Contratto o di stipulare un simile accordo con il nuovo proprietario dell'attività o con il nuovo proprietario o locatario dei Locali. Ciononostante, qualora il Contratto venisse risolto per una qualsiasi delle predette modifiche, il Partner dovrà rimborsare a Euronet tutte le spese relative all'installazione dell'ATM presso il Luogo.

3.6. **Licenze.** Il Partner dovrà collaborare con Euronet al fine di fornire qualsiasi documento o planimetria relativi ai Locali che dovesse risultare necessario a Euronet per l'ottenimento di qualsiasi licenza di installazione e funzionamento dell'ATM nel Luogo o che dovesse essere richiesto dalle autorità competenti.

3.7. **Esclusiva.** Per tutto il periodo di durata del presente Contratto, il Partner si obbliga a non installare, né a consentire l'installazione di, un altro ATM di proprietà e/o gestito dal Partner e/o da un terzo presso i Locali e/o il Luogo senza il preventivo consenso scritto di Euronet. Qualsiasi violazione della presente clausola [3.7] sarà considerata un inadempimento non di scarsa importanza del Contratto e darà diritto ad Euronet di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, se il Partner viola la presente clausola [3.7] sarà obbligato a pagare ad Euronet un ammontare pari a tutte le spese sostenute da Euronet per l'installazione e

l'ottenimento di licenze in relazione all'ATM presso il Luogo, più un ammontare pari al totale del corrispettivo mensile ancora dovuto dalla data di inadempimento fino alla fine del periodo di durata applicabile quale risarcimento dei danni.

4. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Periodo iniziale e periodo di rinnovo. Il presente Contratto sarà concluso dalle Parti per un periodo di tre anni a partire dalla Data di Efficacia ("Periodo Iniziale").

4.2 Recesso di Euronet. Nonostante le previsioni di cui all'art. 4.1, Euronet avrà il diritto di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 15 giorni nel caso in cui

- (i) le leggi e i regolamenti relativi ai gestori di carte siano modificati cosicché la prosecuzione dei servizi di cui al presente Contratto divenga contraria all'interesse di Euronet;
- (ii) la licenza e/o l'autorizzazione e/o la registrazione per le attività connesse all'ATM siano revocate e/o modificate e/o sospese/ritardate per qualsiasi motivo;
- (iii) le attività svolte tramite l'ATM presso i Locali non siano più redditizie per Euronet;
- (iv) cambi il proprietario e/o il locatario; e/o
- (v) cambino le attività svolte presso i Locali.

4.3 Ripristino. Nel caso in cui Euronet receda dal presente Contratto ai sensi del precedente art. 4.2, Euronet sarà responsabile dei ragionevoli costi di ripristino per riportare il Luogo al suo stato originario. In caso di risoluzione per qualsiasi altra causa il Partner sarà responsabile dei costi per riportare il Luogo al suo stato originario.

4.4 Recesso del Comune di Lorenzago di Cadore BL Nonostante le previsioni di cui all'art. 4.1, il Comune di Lorenzago avrà il diritto di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 20 giorni nel caso in cui:

- (i) sopravvenute disposizioni normative indipendenti da Euronet non consentano la prosecuzione del servizio
- (ii) il servizio non sia disponibile per più di 15 giorni consecutivi per cause comprovate dipendenti esclusivamente da Euronet.

In ogni caso, qualora il servizio non sia disponibile per più di 15 giorni continuativi per cause dimostrabili imputabili esclusivamente ad Euronet, il corrispettivo mensile relativo al periodo di interruzione non è dovuto. Trova altresì luogo la clausola di risoluzione del contratto prevista dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per l'inosservanza della predetta norma, in quanto compatibile.

5. MISCELLANEA

5.1 Comunicazioni. Le Parti eleggono il proprio domicilio agli indirizzi sopraindicati, presso i quali qualsiasi comunicazione o richiesta di cui al presente Contratto dovrà essere inviata in forma scritta.

5.2 Dichiarazioni e garanzie. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che

- (i) è adeguatamente organizzata ed esistente ai sensi della legge della giurisdizione nella quale essa è costituita;
- (ii) possiede tutte le capacità richieste per sottoscrivere, stipulare e firmare il presente Contratto e per svolgere le prestazioni di cui al presente Contratto; e
- (iii) la stipula e la firma del presente Contratto e lo svolgimento delle prestazioni qui previste non confliggono con, né comportano la violazione di, qualsiasi termine o condizione contenuti nel suo statuto sociale o in alcun accordo di cui è parte. Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne l'altra

Parte da qualsiasi danno o perdita derivanti da qualsiasi inesattezza o violazione delle dichiarazioni e garanzie incluse nel presente art. 5.2.

Euronet dichiara :

-di non incorrere in alcuna incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ;
- di non trovarsi nella situazione di cui al comma 9, lett. e), dell'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012; - di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Euronet si obbliga al rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. confermando che qualsiasi spesa conseguente alla sottoscrizione del presente a favore di soggetti terzi seguirà tale disciplina.

Euronet. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5.3 Cessione. Il presente Contratto e qualsiasi e tutti i diritti in esso previsti non potranno essere ceduti dal Partner senza il previo consenso scritto di Euronet. Euronet avrà il diritto di cedere il presente Contratto, così come ciascuno dei relativi diritti, a un terzo o a una consociata di Euronet e il Partner, con il presente Contratto, acconsente espressamente a tale cessione.

5.4 Intero accordo e modifiche. Il presente Contratto rappresenta l'intero accordo e intendimento raggiunto dalle Parti per quanto riguarda l'oggetto del presente Contratto. Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non sarà fatta in forma scritta e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati. Qualora qualsiasi previsione di cui al presente Contratto venisse dichiarata invalida o non applicabile in qualsiasi sua parte, tale dichiarazione non potrà incidere su tale previsione in qualsiasi sua altra parte o su qualsiasi altra previsione del presente Contratto, che rimarrà pienamente valida ed efficace.

5.5 Rinuncia. Non si avrà luogo ad alcuna rinuncia di alcun termine, previsione o condizione del presente Contratto, a meno che tale rinuncia sia data per iscritto e sottoscritta dalla parte che esercita la rinuncia. Nessuna omissione o ritardo di alcuna parte nell'esercizio di qualsiasi diritto di cui al presente Contratto potrà operare quale rinuncia a tale diritto, né l'esercizio singolo o parziale di alcun diritto precluderà qualsiasi altro esercizio, anche successivo, di tale diritto o di qualsiasi altro diritto.

5.6 Ulteriori adempimenti. In qualsiasi momento successivo alla data di stipula del presente Contratto, le Parti dovranno stipulare a proprie spese ogni altro documento e porre in essere ogni altra azione e adempimento che possano essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena esecuzione al presente Contratto.

5.7 Legge applicabile e giurisdizione. Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana e qualsiasi controversia sorta in relazione al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, modalità, patti e condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto; -dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dal Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore;

In fede di che, le Parti stabiliscono che il presente Contratto sia sottoscritto dai loro rappresentanti debitamente autorizzati in n. 4 (quattro) originali.

Data:

Il Partner:

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Partner acconsente espressamente e conferma di aver letto e specificatamente approvato le seguenti previsioni: art. 2.4 (corrispettivi), art. 2.7 (decadenza dal diritto di notificare le contestazioni), art. 4.1 (Periodo iniziale e periodo di rinnovo), art. 4.2 (Recesso di Euronet), art. 5.3 (Cessione), art. 5.7 (Legge applicabile e giurisdizione).

Il Partner:

Allegato 1
Luogo

